

STATUTO Associazione "INDILA"
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 266/1991 e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato denominata: Associazione << INDILA >> con sede in Piazza Bernini 49, nel Comune di Aversa (CE), Italia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Principi e Finalità e Attività)

1. Principi

- a) L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di volontariato.
- b) L'associazione si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione repubblicana, e agisce secondo i suoi dettami.
- c) L'associazione si riconosce nei principi del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato dal Parlamento Italiano.
- d) L'associazione si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.
- e) L'associazione è impegnata perché nella propria attività associativa siano affermati e rispettati i valori ed i principi di democrazia, tolleranza, solidarietà, pace e interculturalità.

2. Finalità

- a) L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti il settore del teatro, della danza del campo letterario, musicale, linguistico, architettonico e grafico e di ogni forma artistica ed espressiva.
- b) L'associazione mira ad ampliare la conoscenza della cultura teatrale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- c) L'associazione mira ad allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico-culturale, mediante esperienze formative ed attività di condivisione interdisciplinari e multiculturali, al fine di accrescere le singole competenze e trasmettere l'amore per la cultura teatrale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale universale;
- d) L'associazione intende proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

3. Attività

L'associazione nel rispetto dei principi sociali e al fine del raggiungimento delle finalità indicate realizzerà le seguenti attività:

- a) Ideazione e realizzazione di spettacoli teatrali; Sostegno alla crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni, ecc.;
- b) Promozione e partecipazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;
- c) Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione professionale, sia para e post-universitari che extra-scolastici, dedicati all'avviamento e al perfezionamento professionale nei settori del teatro, della danza, della musica, del cinema dell'architettura e delle arti visive;
- d) Gestione e programmazione di attività di ricerca e produzione artistica, anche attraverso forme di residenza per artisti e formazioni artistiche sia italiane che internazionali, afferenti a tutte le forme di espressione artistica, con particolare attenzione al teatro, alla danza, alla musica, al cinema e alle arti visive;
- e) Progettazione e realizzazione di laboratori tecnici e tecnologici dedicati all'incontro tra capacità artigianali e produzione artistica;
- f) Progettazione e realizzazione di attività di coinvolgimento della comunità in cui l'attività verrà svolta con particolare attenzione ai bambini, alla diversità delle culture presenti sul territorio, operando per aumentare la sostenibilità e l'inclusione sociale con rispetto delle identità e delle culture;
- g) Progettazione e realizzazione di attività di biblioteca e archivio, come definite dall'art.101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con specifica attenzione al settore dell'arte e delle arti performative;
- h) Ricerca, progettazione e realizzazione di attività ed iniziative legate all'innovazione applicata ai Beni Culturali e del Paesaggio e alle realtà locali.
- i) Promozione e realizzazione di esposizioni di settore.
- j) Progettazione e realizzazione di attività di turismo sociale, in particolare giovanile e culturale, secondo l'art.7 comma 10 della legge 29/03/2001 n.135.
- k) Promozione e Realizzazione di ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

AA G.A. MB

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 (quattro) categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. L'attività di volontariato dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai soci volontari possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
6. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

- Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
È ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte esclusivamente a titolo gratuito ad eccezione del Presidente a cui l'Assemblea può riconoscere compensi in funzione delle mansioni assegnate.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o a mezzo di sistemi di comunicazione elettronica certificata, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

46 12

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

AA 4.6.12